Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 1° settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero — Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero — Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 936.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, numero 2838 e modificato con i Regi decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2386, 20 novembre 1930-IX, n. 1939, 27 ottobre 1932-X, numero 2066, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2439, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2037, 14 marzo 1938-XVI, n. 885 e 5 maggio 1939-XVII, n. 1172;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Gli articoli da 1 a 34 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — L'Università degli studi di Camerino comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
3. Facoltà di farmacia;
4. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2. — Le Facoltà di cui all'articolo precedente conferiscono le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 3. — Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree dagli articoli 24 e seguenti del presente statuto, e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni.

Per ogni insegnamento devono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 4. — Entro il mese di giugno ciascuna Facoltà approva e coordina i programmi dei vari corsi per l'anno successivo e li pubblica insieme all'orario.

Art. 5. — I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dalle rispettive Facoltà.

Art. 6. — Ogni libero docente deve presentare alla Facoltà alla quale il suo insegnamento appartiene, entro il mese di aprile, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richiede il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei mezzi necessari sperimentali e dimostrativi.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano di svolgere un corso nell'Università di Camerino.

Art. 7. — I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono aver durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

Studenti - Esami - Tasse.

Art. 8. — Lo studente che abbia seguito uno o più anni di studio in un corso di laurea può, non oltre il 31 dicembre, chiedere di passare ad altro corso, ma non può essere iscritto che al primo anno di questo.

Tuttavia la Facoltà, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati dallo studente e segnatamente dell'affinità degli studi compiuti con quelli del corso cui intende passare, può ammetterlo ad un anno successivo al primo. In ogni caso la Facoltà determina il numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per il conseguimento della laurea e consiglia il piano degli studi.

Art. 9. — Coloro i quali chiedono il passaggio di cui all'articolo precedente debbono essere forniti del titolo prescritto dalla legge per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 10. — Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche ai laureati o diplomati che si iscrivono per il conseguimento di una nuova laurea.

Art. 11. — Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire. Il libretto, colle firme dei

professori dei quali lo studente ha dichiarato di voler seguire i corsi deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'inizio delle lezioni. Lo studente deve anche segnare il proprio nome e cognome in un Registro tenuto a tale uopo dal professore stesso.

L'iscrizione non è valida se lo studente non abbia ottemperato a entrambe le prescrizioni.

Nei primi dieci giorni di giugno, gli insegnanti certificano con le loro firme, nel libretto, la frequenza dello studente ai rispettivi corsi, e lo studente deposita subito il libretto in segreteria, senza di che non può essere ammesso agli esami.

Art. 12. — Non è ammessa l'iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art. 13. — Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame, salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti.

Art. 14. — Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.

Art. 15. — Gli esami di profitto e di laurea sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'articolo 164 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nelle materie sulle quali verte l'esame.

Art. 16. — Le iscrizioni agli esami si compiono presso la segreteria dell'Università.

Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette le note ai Presidi delle Facoltà, i quali curano la pubblicazione dell'orario degli esami.

Gli esami speciali, che consistono esclusivamente in sole prove orali, hanno luogo, di regola, in due appelli in giorni diversi.

Art. 17. — Il contenuto dell'esame di laurea è determinato, a seconda delle varie Facoltà, dalle disposizioni contenute nel capo 2° di questo statuto.

La dissertazione scritta (completa in tre copie), ed i titoli dei quesiti da discutersi oralmente (in numero di due) debbono essere presentati alla segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 18. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 19. — I professori ufficiali e i liberi docenti devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengono opportuno.

Art. 20. — Allorquando in un corso determinato qualcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferire al Rettore affinchè prenda gli opportuni provvedimenti.

Art. 21. — Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 22. — Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università Regie.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA'

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 23. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 24. — La durata del corso degli studi per la laurea di giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto penale (biennale).
17. Diritto amministrativo (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Storia e dottrina del Fascismo.

Art. 25. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame:

di diritto romano, se prima non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano;

di diritto commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto privato e di economia politica corporativa;

di diritto civile, se non ha superato quello di istituzioni di diritto privato;

di storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano;

di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non ha superato quello di economia politica corporativa;

di diritto amministrativo, se non ha superato quello di diritto costituzionale;

di diritto coloniale, se non ha superato quelli di diritto amministrativo e di diritto internazionale.

Art. 26. — Ciascun corso della Facoltà è impartito dall'insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorre, da esercitazioni.

Art. 27. — Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio.

Art. 28. — E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza un istituto di esercitazioni giuridiche ed economiche corporative.

Il predetto istituto, ordinato come seminario ai sensi del Regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e nell'esame dei problemi concreti della vita sociale, economica, giuridica e nazionale.

L'istituto pubblica gli « Annali della Facoltà giuridica dell'Università ».

Art. 29. — L'istituto è diviso nelle seguente sezioni:

I. — Sezione economico-corporativa e sociale.

II. — Sezione giuridica.

L'istituto è retto con uno speciale regolamento, ed i mezzi per il suo funzionamento vengono determinati anno per anno dal Consiglio di amministrazione, sentita la Facoltà ed il Senato accademico.

Possono iscriversi all'istituto di esercitazioni giuridiche ed economico-corporative studenti e laureati.

Al termine dell'anno e, a richiesta, viene rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti e del profitto dimostrato.

Art. 30. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta e sopra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla commissione esaminatrice.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 31. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:

Laurea in chimica (indirizzo organico-biologico);
Laurea in scienze biologiche;
Laurea in scienze naturali.

Art. 32. — Gli insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche e in corsi di laboratorio; i corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui è necessario, da esercitazioni orali grafiche e sperimentali secondo l'orario da stabilirsi dalla Facoltà.

Per i corsi di lezioni cattedratiche integrati da esercitazioni, la frequenza comprende simultaneamente i corsi di lezioni e le esercizioni relative.

Art. 33. — Oltre le lezioni e le esercitazioni, di cui all'articolo precedente, hanno luogo conferenze, escursioni, visite a istituti scientifici e a stabilimenti industriali, secondo quanto viene concordato anno per anno dalla Facoltà con l'autorizzazione del Rettore.

Art. 34. — Gli istituti scientifici della Facoltà sono:

Istituto di chimica generale ed inorganica e chimica fisica;
Istituto di chimica organica;
Istituto di fisica;
Istituto e orto botanico;
Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
Istituto e museo di mineralogia, geologia e geografia.

Art. 35. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione ad indirizzo organico-biologico.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio di studi di applicazione:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Chimica organica industriale.
2. Chimica biologica.
3. Chimica farmaceutica.
4. Farmacologia.
5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
6. Chimica agraria.
7. Elettrochimica.
8. Chimica bromatologica.
9. Chimica di guerra.
10. Fisiologia generale.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari.

Gli insegnamenti complementari contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di esercitazioni di chimica fisica, se prima non ha superato l'esame di chimica fisica;

di chimica organica industriale, di chimica biologica, di chimica farmaceutica, di farmacologia, di chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, di

chimica agraria, di chimica bromatologica, di chimica di guerra, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di elettrochimica se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica e di chimica fisica.

Art. 36. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Zooculture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
3. Patologia generale.
4. Microbiologia.
5. Parassitologia.
6. Geologia.
7. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 37. — Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica biologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di chimica organica, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di anatomia comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 38. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Istologia ed embriologia.
4. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
5. Igiene.
6. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 39. — Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica organica, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di anatomia comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 40. — L'esame di laurea nei vari corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e di due argomenti da discutersi oralmente riferentisi a materie diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

La dissertazione scritta dovrà essere discussa unitamente ai due argomenti suindicati.

La dissertazione scritta per la laurea in chimica deve essere di regola a carattere sperimentale. L'esame di laurea in chimica deve essere preceduto da una o più prove pratiche determinate dalla Facoltà, sulle quali il candidato dovrà redigere una relazione scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui al primo comma del presente articolo.

Facoltà di farmacia.

Art. 41. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 42. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 43. — Gli istituti scientifici della Facoltà sono:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
Istituto di farmacologia e farmacognosia;
Istituto di tecnica e legislazione farmaceutica;
Istituto di anatomia umana.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.

7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo ed il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 44. — Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di farmacologia e farmacognosia se prima non ha superato l'esame di chimica organica;

di chimica biologica se prima non ha superato l'esame di chimica organica;

di chimica bromatologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, e di chimica organica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di fisica e di chimica generale ed inorganica.

Art. 45. — L'esame di laurea in farmacia è preceduto da prove pratiche che vengono stabilite dalla Facoltà, fra cui la preparazione di un prodotto farmaceutico e saggi di purezza e riconoscimento di un prodotto farmaceutico.

Delle prove pratiche il candidato deve redigere una relazione scritta.

Per la laurea il candidato deve:

a) presentare una dissertazione scritta, di regola a carattere sperimentale e due argomenti da discutersi oralmente, riferentesi a materie d'insegnamento diverse fra loro e diverse da quelle in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea;

b) discutere i risultati delle prove pratiche, la dissertazione scritta ed i due argomenti suindicati;

c) dimostrare di saper conoscere medicinali, droghe, piante medicinali, criticare e valutare ricette, e rispondere ad interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Alla discussione della laurea il candidato non può essere ammesso se non sia dichiarato sufficiente nelle prove pratiche di cui alla parte prima del presente articolo.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 46. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 47. — Gli Istituti didattici sperimentali appartenenti alla Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

Istituto di anatomia ed istologia degli animali domestici;

Istituto di patologia generale ed anatomia patologica;

Istituto di zootecnica e zoognostica;

Istituto di patologia speciale e clinica medica;

Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;

Istituto di fisiologia degli animali domestici e chimica biologica;

Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Podologia.
5. Medicina veterinaria legale.
6. Igiene zootecnica.
7. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
8. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
9. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
10. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico e una prova pratica.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglitura », possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti della Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria.

Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quarto anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 48. — Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, di parassitologia, di zoognostica, di zoocolture, se non ha superato l'esame di zoologia generale;

di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, se non ha superato gli esami di chimica e di fisica;

di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica, se non ha superato l'esame di farmacologia;

di zootecnica speciale, se non ha superato quello di zootecnica generale;

di ispezione degli alimenti di origine animale, se non ha superato l'esame di patologia generale ed anatomia patologica.

Art. 49. — Gli insegnamenti fondamentali e complementari che, a criterio del docente sono considerati teorico pratici, devono essere integrati da esercitazioni, delle quali i docenti stessi stabiliscono il numero ed i turni, in compatibilità con l'orario delle lezioni.

Art. 50. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del secondo biennio e almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 51. — L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

PARTE II.

Autorità Accademiche

Art. 52. — Il governo dell'Università appartiene alle seguenti autorità:

1. Rettore dell'Università.
2. Senato Accademico.
3. Consiglio di amministrazione.
4. Presidi delle Facoltà.
5. Consigli delle Facoltà.

Art. 53. — Il Rettore è nominato collegialmente dai professori di ruolo dell'Università tra i professori ordinari.

Dura in ufficio un biennio accademico e può essere confermato.

Art. 54. — Il Rettore:

1) rappresenta l'Università e il Corpo accademico nelle relazioni colle pubbliche Autorità, con gli Enti e con i Privati;

2) ha l'alta vigilanza nella biblioteca e negli stabilimenti dell'Università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetta all'Università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico;

5) dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministero dell'educazione nazionale;

6) vigila affinchè vengano osservate tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

7) riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, con relazioni periodiche, sul funzionamento dell'Università;

8) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 55. — Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) dai Presidi delle Facoltà che costituiscono l'Università.

Alle adunate del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il segretario capo dell'Università, il quale esercita le funzioni di segretario del Senato stesso.

Art. 56. — Il Senato accademico:

1) esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole Facoltà, e determina l'orario generale dell'Università;

2) rivede e coordina i manifesti a stampa pubblicati da ciascuna Facoltà: su ciascun manifesto sono contenute tutte le indicazioni relative alla iscrizione degli studenti e all'ordine degli studi ed è data notizia sommaria dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

3) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

4) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 57. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Rettore che lo presiede;

b) di tre membri designati dal Senato accademico, fra i professori di ruolo ed in mancanza anche fra gli incaricati più anziani di nomina, che appartengono all'Università;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministero dell'educazione nazionale fra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

d) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

e) del Podestà del comune di Camerino;

f) del Segretario del Fascio di Combattimento di Camerino;

g) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Camerino;

h) del Segretario capo dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore e dura in carica un biennio accademico; i componenti di esso possono essere riconfermati.

Il Rettore dell'Università, il Podestà ed il Segretario del Fascio di Camerino, fanno parte del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 58. — Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sul bilancio di previsione nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre;

2) provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale sia generale dell'Università, sia inerente al funzionamento delle Facoltà e dei singoli istituti scientifici:

3) determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle Facoltà, ripartendolo, ove occorra tra le cattedre e gli istituti scientifici;

4) esercita la vigilanza nella conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Università;

5) approva i contratti e le convenzioni;

6) approva gli storni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva;

7) delibera nelle proposte relative al conferimento di incarichi di insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio;

8) prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico di tutto il personale universitario;

9) provvede per il servizio di cassa;

10) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'Università;

11) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;

12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali convenzioni.

Art. 59. — Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

2) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

3) ordina le spese entro i limiti del bilancio;

4) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università;

5) provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa;

6) provvede con gli elementi che gli sono forniti dal dipendente ufficio alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

7) provvede direttamente agli storni di bilancio ed eventualmente al prelevamento dal fondo di riserva;

8) comunica per conoscenza, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 60. — I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà.

Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

Art. 61. — I Presidi delle Facoltà:

1) presiedono i Consigli di Facoltà e li rappresentano;

2) notificano le deliberazioni delle Facoltà al Rettore e i provvedimenti e le comunicazioni del Rettore alle Facoltà;

3) vigilano sulla disciplina scolastica nelle Facoltà e curano l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento delle Facoltà medesime;

4) al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle Facoltà una relazione indirizzata al Rettore sul funzionamento di esse durante l'anno, sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno segnalare.

Art. 62. — Il Consiglio delle Facoltà si compone di regola di tutti i professori ufficiali che vi appartengono; tuttavia alle adunanze relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo o a proposta di nomina dei Presidi, di conferimento di incarichi di insegnamento, o di istituzione di posti di ruolo, partecipano soltanto i professori ordinari e straordinari.

Art. 63. — I Consigli di Facoltà:

1) elaborano il manifesto delle rispettive Facoltà;

2) coordinano i programmi dei corsi che i professori ufficiali ed i liberi docenti si propongono di svolgere;

3) fanno eventuali proposte relative a riforme da apportarsi all'ordinamento didattico;

4) danno parere intorno a qualsiasi argomento che il Rettore o il Preside ritengono di sottoporre al loro esame;

5) esercitano tutte le attribuzioni che loro sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 937.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di San Francesco di Paola, in Barletta (Bari).

N. 937. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di San Francesco di Paola, in Barletta (Bari), e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 938.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 938. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2000 in favore dell'Istituto medesimo per i ciechi adulti di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 939.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Bologna ad accettare un legato.

N. 939. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Bologna viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2000, disposto in suo favore dal fu cav. Balleotti Augusto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1942-XX

REGIO DECRETO 1° giugno 1942-XX, n. 940.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei lavori da eseguirsi dalla Regia marina nel comune di Roccastrada (Grosseto).

N. 940. R. decreto 1° giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, vengono dichiarate di pubblica utilità le opere ed i lavori da eseguirsi dalla Regia marina nel comune di Roccastrada (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1942-XX

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ferrara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 aprile 1942 con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ferrara » di pertinenza, come dagli atti, degli eredi di Della Valle Antonietta di Giuseppe maritata De Gennaro, livellaria alla parrocchia di S. Maria La Fossa, e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa, in testa alla ditta Della Valle Antonietta di Giuseppe maritata De Gennaro, livellaria alla parrocchia di S. Maria La Fossa, al foglio di mappa 15, particella 15, per la superficie di ha. 0.98.00 e con l'imponibile di L. 107,80.

Detto fondo confina colla strada comunale di S. Leucio, colla proprietà Papa Nicola, colla proprietà Federico Antonio e Gaetano fratelli, colla proprietà Perillo Gioacchino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 giugno 1942 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ferrara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1942-XX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 103.

(3156)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Fraccari Cesare a consigliere aggregato della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Aristide Chiappe è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Cesare Fraccari a consigliere aggregato della suddetta Corpo-

razione, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Aristide Chiappe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cesare Fraccari è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Aristide Chiappe che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3306)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Zerboni Luigi Nino a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1942-XX con il quale il fascista Messori Ottavio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza della stessa categoria professionale;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Zerboni Luigi Nino a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori del commercio al posto lasciato vacante dal fascista Messori Ottavio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Zerboni Luigi Nino è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, al posto lasciato vacante dal fascista Messori Ottavio.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3305)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Antonucci Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Achille Malcovati è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1942-XX con il quale il fascista Carlo Antonucci cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Carlo Antonucci a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Achille Malcovati;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Antonucci è nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Achille Malcovati che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3307)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 agosto 1942-XX.

Restrizioni alla pesca del persico-trota nei laghi di Mantova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta l'opportunità di apportare una aggiunta circa il persico-trota (*Grystes salmoides Günth*), alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del succitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Nei laghi di Mantova la pesca del persico-trota (*Grystes salmoides Günth*) è vietata dalle ore 12 del 10 maggio alle ore 12 del 10 giugno.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicate, non possono formare oggetto di commercio o di trasporto nè di smercio in pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima totale che il persico-trota dei laghi di Mantova deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati è stabilita in centimetri 20, misurata dall'apice del muso alla estremità della pinna codale.

Art. 3.

I contravventori al presente decreto saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

Saranno, inoltre, eventualmente applicate le disposizioni contenute nell'art. 38 del suddetto testo unico, modificate dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 364.

Il Consorzio lombardo per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3272)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 agosto 1942-XX.

Svincolo del fondo di dotazione della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, con sede in Zara, depositato presso l'Istituto di emissione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 21 febbraio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 52 del 4 marzo 1942-XX, con il quale è stata istituita in Zara la Cassa di risparmio delle provincie dalmate ed è stato approvato il relativo statuto;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' consentito lo svincolo del fondo di dotazione della Cassa di risparmio delle provincie dalmate, con sede in Zara, depositato presso l'Istituto di emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Disciplina relativa al controllo delle macinazioni nei molini per uso di consumatori diretti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1383, che all'art. 1 fa obbligo a tutti gli esercenti l'industria molitoria di tenere uno speciale libro bollato di carico e scarico;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941-XIX) relativo alla costituzione del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1941-XIX) che all'art. 2 affida all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione compiti in materia di controllo sul rilascio delle bollette di macinazione e sull'attività dei molini che macinano per conto terzi;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 30 settembre 1941-XIX) sulla disciplina della macinazione dei cereali e leguminose per uso di consumatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1942-XX) contenente nuove disposizioni per la disciplina ed il controllo della macinazione dei cereali trattenuti dai produttori;

Considerata la opportunità di intensificare i controlli sulla macinazione del grano, granoturco, segale ed orzo per conto dei consumatori diretti, affidando i compiti relativi alla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' affidato alla Confederazione fascista degli industriali il controllo della macinazione del grano, granoturco, segale ed orzo presso i molini che lavorano per uso di consumatori diretti. Tale controllo si estende al movimento dei cereali dal luogo di produzione al molino, e dei relativi sfarinati dal molino stesso al luogo di consumo, allo scopo di accertarne la rispondenza coi quantitativi indicati nella bolletta di macinazione, di cui al decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX.

Per i molini che sono autorizzati a produrre sfarinati promiscuamente per farne commercio e per uso di consumatori diretti, il controllo, da parte della Confederazione fascista degli industriali, si limita alla macinazione per conto dei consumatori diretti.

Tale controllo sarà esercitato dalla Confederazione fascista degli industriali per mezzo di appositi agenti.

Art. 2.

Per le macinazioni per uso di consumatori diretti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà prescrivere speciali modalità di registrazione nel libro di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per gli esercenti l'attività molitoria ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.

Art. 3.

I Comuni porranno a disposizione degli agenti, di cui all'art. 1, il « Registro delle bollette di macinazione » prescritto dall'art. 10 del decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX, dal quale risultino i quantitativi di cui è stata consentita la macinazione per singolo produttore e l'abbinamento obbligatorio di questi col molino.

Art. 4.

Restano in vigore le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali 3 settembre 1941-XIX, 10 settembre 1941-XIX, che conferiscono facoltà di controllo al Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali ed all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e per i consumi industriali anche per le macinazioni per uso di consumatori diretti.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1942-XX.

Divieto per gli esercenti l'industria molitoria, di detenere, macinare e manipolare, senza l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli organi dipendenti all'uopo delegati, materie, prodotti e sottoprodotti soggetti a disciplina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI n. 1388, che, all'art. 1, fa obbligo a tutti gli esercenti l'industria molitoria di tenere uno speciale libro bollato di carico e scarico;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX, contenente nuove disposizioni per la disciplina ed il controllo della macinazione dei cereali trattenuti dai produttori;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX contenente disposizioni concernenti l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli esercenti i molini che producono per la vendita;

Ritenuta la necessità di vietare, da parte degli esercenti l'industria molitoria, la detenzione, la macinazione e manipolazione di materie prime, prodotti e sottoprodotti soggetti a disciplina, senza l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli organi dipendenti all'uopo delegati;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto a tutti gli esercenti i molini di prima e seconda categoria o autorizzati alla macinazione promiscua, di detenere, macinare o manipolare, senza l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dei dipendenti organi all'uopo delegati, le materie prime, i prodotti e sottoprodotti, anche se trasformati, sottoposti a disciplina a norma dei seguenti provvedimenti, nonchè tutte le altre materie prime, prodotti e sottoprodotti che fossero successivamente disciplinati o indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Decreto Ministeriale 27 agosto 1941-XIX, relativo alla disciplina totalitaria della produzione e distribuzione dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame;

Decreto Ministeriale 4 maggio 1942-XX, limitatamente alla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione della paglia;

Decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, concernente la disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione dei cereali e delle fave;

Disposizione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 7 maggio 1942-XX, relativa al divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva;

Decreto Ministeriale 3 giugno 1942-XX, contenente disposizioni concernenti la disciplina del farro, del grano saraceno, del miglio, del panico, della saggina, della scagliola, del sorgo zuccherino, dell'astragalo, dei lupini e della veccia;

Decreto Ministeriale 25 giugno 1942-XX, concernente la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e della immissione al consumo dei legumi secchi;

Decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX sulla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cereali (grano, segale, orzo e granoturco), legittimamente trattenuti dagli aventi diritto, la cui macinazione è già disciplinata dal decreto Ministeriale 11 giugno 1942-XX.

Art. 2.

Per le materie prime, prodotti e sottoprodotti, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non è prevista una particolare forma di registrazione da parte dei molini, è obbligatoria la tenuta di un apposito libro di carico e scarico con le modalità che saranno successivamente stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3397)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1942-XX.

Disposizioni relative alla produzione di sfarinati per uso di consumatori diretti da parte dei molini di prima categoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX, sulla disciplina della macinazione dei cereali e delle leguminose per uso di consumatori diretti, che all'articolo 2, comma 2°, dà facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di autorizzare l'attività promiscua, limitatamente ai molini di seconda categoria che si trovino in condizioni speciali di ubicazione;

Ritenuto, in relazione alla necessità di disciplinare la macinazione di cereali per conto di terzi, l'opportunità di consentire, ove necessario e per ottenere le maggiori rese di cereali ed altri prodotti, ai molini di prima categoria la facoltà di macinare per uso di consumatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle esigenze di approvvigionamento e per ottenere maggiori rese dei cereali ed altri prodotti, ha facoltà di autorizzare i molini di prima categoria a produrre sfarinati per uso di consumatori diretti.

Detta autorizzazione potrà essere concessa, per delega del Ministero predetto, dai prefetti delle provincie interessate.

Art. 2.

Resta fermo il disposto di cui al 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX e sono abrogate le disposizioni contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(3398)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1942-XX.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova ad istituire e gestire in Carpi una succursale pel deposito del formaggio grana reggiano-parmigiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, che autorizza la Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova all'esercizio di magazzini generali principali in Mantova;

Vista l'istanza in data 17 ottobre 1941-XIX, presentata dalla Società su indicata per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Carpi (provincia di Modena) una succursale pel deposito di formaggio grana reggiano-parmigiano;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata ad istituire e a gestire in Carpi (provincia di Modena), località Quartirolo, in regime di magazzini generali, una succursale pel deposito del formaggio grana reggiano-parmigiano.

Art. 2.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applica il regolamento vigente pei Magazzini generali principali di Mantova e per le altre succursali dei Magazzini generali fiduciari di Mantova precedentemente autorizzate, nonchè le tariffe, approvate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena nella seduta del 27 giugno 1942-XX del Comitato di presidenza.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, la cauzione di L. 56.250, a suo tempo versata dalla Società più volte citata per l'esercizio dei Magazzini generali principali di Mantova, si intende prestata anche a garanzia dei depositi effettuati nella succursale autorizzata col presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 agosto 1942-XX - N. 152

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6564	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,60
Id. 3,50 % (1902)	83,45
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % (1935)	95,375
Redimib. 3,50 % (1934)	84,575
Id. 5 % (1936)	97,625
Id. 4,75 % (1924)	495,575
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,30
Id. 4 % (15-12-43)	98,725
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,325
Id. 5 % (15-9-50)	97,30
Id. 5 % (15-4-51)	97,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 701386, serie 7ª, di L. 83,50, rilasciata il 29 gennaio 1940 dall'Esattoria di Trapani, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benivegna Michele e Giuseppe fu Gaspare, secondo l'articolo 5 suppl. fabbricati del comune di Trapani, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Benivegna Michele fu Gaspare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Trapani, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 278737, di L. 70, rilasciata il 12 febbraio 1940 dalla Esattoria di Conselice, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baroni Giovanni di Sante ed altri, secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Conselice, con delega al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 790164, di L. 50, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 790165, di L. 16,75 rilasciato il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 42123, serie 4ª, di L. 200, rilasciata il 25 giugno 1937, dalla Esattoria di Pistoia, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Melani Ugo, Eleonora, Irma e Azelia di Luigi, con l'usufrutto di 1/5 a Luigi, secondo l'art. 1594 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Melani Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 26355, serie 6ª, di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Subbiano, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dolfi Alberto fu Guido, e Cellesi Amerigo, secondo l'articolo 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Aguzzi Tullio fu Giacobbe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 676896, di L. 1370 e n. 154158, di L. 1366, rilasciate rispettivamente il 30 marzo e il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Voghera, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Consorzio agrario cooperativo vogherese » secondo l'art. 383 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grassi Giuseppe di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 176

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 1396, di L. 133,30, rilasciata il 9 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Serramanna, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, dovuta dalla ditta Manios Ortu Luigi di Francesco, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Manios Ortu Luigi di Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 177

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 86588, di L. 202, rilasciata il 24 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Antrodoco, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vallocchia Carmine, Alessandro e Giandomenico fu Bernardino, secondo l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Castel S. Angelo, con delega a Vallocchia Alessandro fu Berardino per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

(2517) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle autovetture usate

Il Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, ha disposto che i prezzi delle autovetture usate non possono essere superiori a quelli legalmente praticabili per le autovetture nuove alla data del 30 luglio 1940, con le riduzioni, su detti prezzi, relative allo stato di usura di ciascun autoveicolo.

(3388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo all'esercizio del diritto di trattenuta di prodotti soggetti a disciplina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di evitare che nell'applicazione delle norme che regolano il diritto di trattenuta dei generi soggetti a disciplina di ammasso o di vincolo e conferimento obbligatorio, vengano date difformi interpretazioni delle dizioni: « componenti la famiglia viventi a carico », « familiari conviventi a carico », « conviventi a carico », « persone di famiglia », « dipendenti », « dipendenti conviventi a carico », e simili, precisa quanto appresso:

Il diritto di trattenuta di determinati quantitativi di prodotti può essere esercitato dal produttore a favore dei componenti la propria famiglia limitatamente alle persone che, oltre ad essere legate al produttore stesso dal rapporto familiare, risultino in pari tempo conviventi a carico del medesimo. Per conviventi a carico si intendono coloro che gravano economicamente sul bilancio del produttore e vivono sotto il medesimo tetto.

Pertanto, restano esclusi dal diritto di trattenuta tutti coloro che, pur convivendo a carico del produttore, non siano legati allo stesso da vincoli familiari.

La dizione « dipendenti », invece, lì dove usata, conferisce il diritto di trattenuta soltanto a coloro che vivano con il datore di lavoro (avente diritto a trattenuta) nei luoghi di produzione. E' ovvio che tale ultima interpretazione non va applicata nei casi in cui le vigenti disposizioni determinano le categorie dei lavoratori dipendenti ed espressamente fissino i quantitativi di prodotto loro spettanti.

(3384) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 12 agosto 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Dogna, in provincia di Udine.

(3387)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di ricevuta di sottoscrizione ad obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » - 2ª emissione a premi.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 152046, di L. 18.833,20, rilasciata in data 12 gennaio 1939-XVII dal Banco di Roma, filiale di Torino, per conto di questo Consorzio, al sig. Cambiano Pio fu Antonio, residente in Torino, piazza Solferino n. 6, per sottoscrizione a n. 40 obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » - 2ª emissione a premi.

Si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli sottoscritti senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 agosto 1942-XX

(3411) *Il presidente*: V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 14 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 125, e 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, registro 2 Monopoli, foglio 299, col quale venne indetto un concorso per esami a 15 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il successivo decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1942, registro 3 Monopoli, foglio 254, col quale il numero dei posti messi a concorso con il precedente decreto venne ridotto a 14;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 11 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro 3 Monopoli, foglio 219;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 14 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, citato nelle premesse, modificato, nel primo e secondo alinea dell'art. 1, con decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX.

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione ottenuta		
	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Somma dei punti
1. Rausa Carmelo di Calogero	8,75	9,50	18,25
2. Rossetti Luigi di Vincenzo	9,75	7,50	17,25
3. Donato Antonio fu Matteo	9 —	8 —	17 —
4. Branno Giuseppe di Vincenzo	7 —	9 —	16 —
5. Massa Pierino di Guerrino	9,75	6 —	15,75
6. Matteoli Vasco di Angelo, n. 20-4-1920	7,75	7,75	15,50
7. Rubini Franco di Umberto, n. 10-3-1922	8,50	7 —	15,50
8. Romoli Mario fu Enrico	7,75	7,50	15,25
9. Carelli Luigi di Gerardo	7,75	7 —	14,75
10. Catalano Salvatore fu Luigi	7,75	6,75	14,50
11. Agostini Giuseppe fu Cristanziano	8 —	6 —	14 —
12. Cattarin Nello di Giuseppe, combatt. A. O. I., coniugato, 1 figlio	7,75	6 —	13,75
13. Fanfani Fabio di Alessandro, avventizio Monopoli di Stato	7,50	6,25	13,75
14. Pollari Francesco di Giuseppe	7 —	6,75	13,75
15. Auricchio Vincenzo di Agnello, figlio invalido guerra	7,25	6,25	13,50
16. Petruzzi Emilio di Valentino, avvent. Governo Libia	7,50	6 —	13,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui all'art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Rausa Carmelo.
2. Rossetti Luigi.
3. Donato Antonio.
4. Branno Giuseppe.
5. Massa Pierino.
6. Matteoli Vasco.
7. Rubini Franco.
8. Romoli Mario.
9. Carelli Luigi.
10. Catalano Salvatore.
11. Agostini Giuseppe.
12. Cattarin Nello.
13. Fanfani Fabio.
14. Pollari Francesco.

Sono dichiarati idonei:

1. Auricchio Vincenzo.
2. Petruzzi Emilio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3381)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.